



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DISEI
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE PER L'ECONOMIA
E L'IMPRESA



ARTEA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA.

Il **Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa dell'Università degli Studi di Firenze (DISEI)** con sede legale in Firenze, Via delle Pandette n. 32, CF 01279680480 qui rappresentato in persona del Direttore del Dipartimento, Prof.ssa,

e

la **Regione Toscana**, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì - Piazza Duomo n. 10, CF/P.IVA 01386030488 qui rappresentata in persona del Direttore della **Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale**, Dott.,

e

la **Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A)**, con sede legale in Firenze, Via Ruggero Bardazzi n. 19/21, C.F. 05096020481, qui rappresentata in persona del Direttore di ARTEA, Dott.;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- Il Disei

- o svolge attività di ricerca nel campo dell'economia agraria, delle risorse e dell'ambiente, della finanza pubblica e della tassazione e nei processi formativi ;
- o ha tra i suoi obiettivi strategici la realizzazione di collaborazioni di ricerca universitaria;
- o si propone un progetto di ricerca che miri ad approfondire i risultati degli impatti ambientali della Politica Agricola Comune (PAC) anche nella Regione Toscana;

E CHE

- l'Università degli Studi di Firenze e il Disei possono stipulare accordi di collaborazione, atti, contratti e convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei loro scopi istituzionali;

PREMESSO E CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- la **Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale:**

- o ha competenze specifiche in materia di attuazione delle politiche agricole dell'Unione Europea, sviluppo rurale, sostegno alle imprese, tutela, gestione e difesa del territorio rurale e delle produzioni agricole,
- o ha in carico, quindi, l'attuazione delle politiche agricole regionali anche attraverso l'implementazione della Politica Agricola Comune (PAC) e in particolare lo sviluppo del settore agricolo, zootecnico, forestale e delle aree rurali in termini sostenibili anche dal punto di vista ambientale;

- ha interesse a un'attività di ricerca che approfondisca una valutazione degli impatti ambientali della PAC e della politica dei pagamenti diretti sul territorio regionale, per fornire utili evidenze e concorrere con ciò a migliorare il processo decisionale regionale ed europeo;
- persegue i fini statuari enunciati nello Statuto di Regione Toscana e tra questi:
 - "la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica" (art. 4 lett.i);
 - "il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali (art. 4, lett. l);
 - "la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico" (art. 4, lett. m)
 - "la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione nel rispetto dei principi di coesione sociale e sostenibilità dell'ambiente" (art. 4, lett. n);
 - "la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese"(art. 4, lett);
- ha interesse a collaborare all'attività di ricerca del DISEI che risulta utile a garantire il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- ha attivato, il 20.11.2018, un accordo di collaborazione scientifica -"*Memorandum of Understanding (MoU)/Protocollo d'Intesa*" No 35298 - con il Centro Comune di Ricerca/*Joint Research Center (JRC)* della Commissione Europea, della durata di cinque anni (periodo 2018-2023), approvato con DGR n. 1116 del 15.10.2018 ed esteso, con DGR n.1302 del 13.11.2023, per ulteriori cinque anni (periodo 20.11.2023 - 19.11.2028) e che tale accordo, tra le aree tematiche di collaborazione comprende l'agricoltura, in particolare per esaminare gli effetti della PAC sul territorio;
- in materia di politiche agricole si avvale, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, dell'attività di ARTEA, a tal fine specificatamente istituita ai sensi della Legge Regionale n. 60 del 19 novembre 1999;
- con D.G.R. n. X del X ha integrato gli indirizzi della Giunta Regionale ad Artea per l'elaborazione del programma di attività 2024 con proiezione pluriennale (Art. 14 ter della LR n. 60 / 1999) prevedendo che ARTEA svolga attività di analisi dei dati e delle informazioni presenti nell'anagrafe delle aziende agricole anche in collaborazione con le Università e gli enti di ricerca utili per la valutazione delle politiche da parte della Giunta regionale;

PREMESSO E CONSIDERATO INFINE CHE

- **ARTEA**

- ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 60 del 19 novembre 1999, svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 e che a essa sono affidate le seguenti funzioni: a) gestione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e altre norme in materia di agricoltura) e dei procedimenti

amministrativi a essa strettamente connessi; b) pagamento di programmi regionali ed europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008); c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b) della LR n. 60/1999, secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla L.R. 1/2015;

- detiene, in base alle funzioni assegnate, le informazioni utili relative alle politiche agricole che Regione Toscana attua per il tramite della Direzione Agricoltura;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO E PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Finalità

Le parti riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca in tema di valutazione delle politiche agricole in particolare degli effetti sull'ambiente, da utilizzare per i propri fini istituzionali.

Articolo 3 – Oggetto della collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente saranno attuate attraverso la realizzazione di una collaborazione in un'attività di ricerca che approfondisca una valutazione degli impatti ambientali della PAC e della politica dei pagamenti diretti sul territorio regionale che prevede l'analisi di dati tabellari e piani colturali grafici relativi all'anagrafe aziendale tenuta da ARTEA, come meglio dettagliati nell'allegato tecnico al presente accordo (All. 1).

I dati oggetto di studio con il progetto di ricerca oggetto del presente accordo riguardano l'arco temporale 2016-2022 e si riferiscono ai soggetti destinatari dei fondi veicolati tramite la Politica Agricola Comune (PAC) sostanziandosi quindi nei dati, anche aziendali, dei soggetti beneficiari degli stanziamenti economici previsti dalla PAC.

I dati saranno trattati attraverso l'uso di due software :

- STATA: un software statistico, ampiamente utilizzato nella ricerca accademica per l'analisi dei dati, in grado di svolgere diverse funzioni tra le quali la gestione di database, analisi statistico-econometriche e analisi grafica dei dati;

- QGIS: un software che consente analisi georeferenziate sia di tipo statistico che grafico, permettendo di aggiungere all'analisi anche la dimensione spaziale, georeferenziando i dati e arricchendo i risultati e le valutazioni di impatto.

Articolo 4 – Oneri finanziari

Il presente accordo non prevede nessun onere finanziario a carico delle parti che si impegnano a eseguire le attività ciascuna con le proprie risorse umane e finanziarie.

Articolo 5 – Soggetti Responsabili

Regione Toscana – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale individua quale referente dell'attuazione del presente accordo il Direttore della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale.

ARTEA individua quale referente dell'attuazione del presente accordo il Direttore di Artea.

Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa individua quale responsabile scientifico dell'attuazione del presente accordo il Prof.

Articolo 6 - Responsabilità

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. A tal riguardo ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale, che in virtù del presente accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, REGIONE TOSCANA-Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e ARTEA sono sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del DISEI durante la permanenza presso i locali di REGIONE TOSCANA-Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e di ARTEA. Il DISEI da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di REGIONE TOSCANA-Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e di ARTEA durante la permanenza nei locali del DISEI.

Il DISEI esonera comunque e tiene indenne ARTEA e Regione Toscana da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dal DISEI nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento stesso.

Nell'esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, il personale delle Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008.

Articolo 7 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, indipendentemente dalla modalità di acquisizione, a non divulgarle a terzi, a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della collaborazione e ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Il Disei si impegna a rispettare gli standard Iso 37001 e Iso 27001, per i quali Artea è certificata, e le disposizioni sull'assenza di conflitto di interessi tramite la successiva sottoscrizione di appositi atti di impegno.

Articolo 8 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo di collaborazione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo accordo di collaborazione è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 3 del presente accordo di collaborazione nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.
3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 9 – Risultati delle ricerche e Pubblicazioni

1. Le parti concordano, e con ciò autorizzano fin da ora, che i materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni e il risultato finale della ricerca effettuata dal Disei con la collaborazione di Regione Toscana e di ARTEA, possono essere utilizzati da tutte le parti per i propri fini istituzionali, senza necessità di alcuna ulteriore liberatoria, essendo questo l'interesse pubblico di tutte le parti coinvolte.

2. In caso di pubblicazione il Responsabile Scientifico del Disei è tenuto a citare quali coautori le persone coinvolte a titolo di ricercatori nelle attività previste dal presente accordo.
3. L'Università degli Studi di Firenze e il Disei si impegnano a trasmettere i risultati delle ricerche scientifiche a Regione Toscana-Direzione Agricoltura e sviluppo rurale e ad ARTEA oltre che tramite elaborati anche mediante l'organizzazione di una o più giornate di presentazione dei risultati della ricerca stessa.
4. In ogni presentazione pubblica dei risultati delle ricerche o in ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente accordo di collaborazione.

Articolo 10 - Durata e recesso

Il presente accordo di collaborazione ha una validità di 36 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione delle parti.

Le parti potranno recedere dall'accordo nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine dando un preavviso scritto di almeno 30 giorni, senza alcun onere per le parti.

Articolo 11 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le parti individuano come foro competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 12 – Protezione dei dati

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate sulle attività di trattamento relative alla sottoscrizione del presente accordo e s'impegnano a trattare i dati personali necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo e alla sua gestione amministrativa nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016 – GDPR).

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo che richiedono attività di trattamento di dati personali presenti nell'anagrafe delle aziende agricole, ARTEA nominerà l'Università degli Studi di Firenze Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato

Regolamento con la successiva sottoscrizione del DPA (Data Protection Agreement) Titolare - Responsabile.

Articolo 13 - Registrazione e bolli

La registrazione del presente accordo di collaborazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 14 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo di collaborazione si applica la normativa vigente, i regolamenti di Ateneo e le norme in materia di istruzione universitaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa dell'Università degli Studi di Firenze (DISEI)

Il Direttore del Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa

.....

Per l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
Il Direttore

.....

Per la Regione Toscana
Il Direttore della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

.....

Il presente accordo, ai sensi dell'art.15, co.2-bis della legge n. 241/90, è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

ALLEGATO TECNICO

1. Dati geom per ogni poligono inclusivi di tipo di coltura e metodi di coltivazione (biologico, in conversione, convenzionale)
2. Dati geom/ importi pagati relativi a misure di green payment contenute nel primo pilastro PAC 2014-2020 distintamente per ogni poligono oggetto di pagamento di base o unico ,con indicazione se l'azienda ha meno di 10 ha di SAU a seminativo, tra 10 e 30 Ha o sopra 30Ha (soglie di applicazione del greening di cui all'art. 43 del Reg. (UE) N. 1307/2013)
3. allocazione di poligoni a Ecological Focal Areas (art. 46 del Reg. (UE) N. 1307/2013) con indicazione se l'azienda ha meno o più di 15 Ha di SAU a seminativo (soglia di applicazione)
4. Dati geom (o UBA per la 10.1.4) /importi pagati relativi a pagamenti agro-ambientali-climatici del secondo pilastro PAC 2014-2020 distintamente per ogni poligono dei PCG (ove possibile), con riferimento alle azioni:
 - a. 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica
 - b. 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici
 - c. 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali
 - d. 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
 - e. 10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione
5. Comune della Sede aziendale
6. SAU e UBA dell'azienda (per UTE e per Comune)
7. Litri Gasolio agricolo conto proprio e conto terzi (prelievi annuali)
8. Contoterzismo (attivo e passivo): (mq, lavorazioni)
9. Reddito standard Output calcolato
10. Tipologia di beneficiario/natura giuridica
11. Ruoli e dati delle persone componenti le Aziende
12. Particelle catastali condotte, per titolo di conduzione, area condotta
13. CV complessivi macchine aziendali (se possibile distinti per trattrici, altre immatricolabili e attrezzature)
14. domande iniziali a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti europei in materia di premi e finanziamenti e stato dei singoli procedimenti.

Arco temporale dati: da 2016 fino al 2022